

QUADERNI FIORENTINI

per la storia del pensiero giuridico moderno

45

(2016)



GIUFFRÈ EDITORE

BERNARDO SORDI

I DIFFICILI SENTIERI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO NELL'ORDINAMENTO CANONICO

(A proposito di Paolo Gherri, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Milano, Giuffrè, 2015) (*)

1. Una robustissima scorza statale. — 2. Diffidenze e circolarità. — 3. Trapianti e cautele.

1. *Una robustissima scorza statale.*

La recente *Introduzione al diritto amministrativo canonico* di Paolo Gherri ha un taglio eminentemente problematico. Non muove da postulati, ma da interrogativi. Si pone continuamente domande. È ben consapevole di percorrere una linea di frontiera, che va attraversata con estrema cautela. Questo rifiuto pregiudiziale di un tono assertivo cattura il lettore e lo spinge a leggere il libro in modo serrato, seguendo, simpateticamente, il difficile cammino dell'autore.

Perché questa difficoltà, è presto detto. Il diritto amministrativo ha impresso su di sé, storicamente, il marchio forte della statualità, della sovranità. È un caposaldo della modernità giuridica. Per quanto si possa discutere delle sue origini, ha una radice bonapartista difficilmente cancellabile. Sino alle recenti attenzioni al diritto amministrativo globale, era quanto di più statale si potesse immaginare. Anche le grandi sistematiche tardo ottocentesche erano tutte costruite sulla incrollabile continuità, addirittura sulla immedesimazione, di Stato e amministrazione. Lo esprimeva icasticamente un adagio continuamente ripetuto dalla giuspubblicistica continentale di fine secolo, da Georg Jellinek sino al nostro Oreste Ranelletti: « uno Stato può esistere senza legislazione [...], uno Stato può esistere senza giurisdizione, ma non può

(*) Queste pagine rielaborano e sviluppano un intervento tenuto a Roma, all'Istituto Sturzo, il 22 maggio 2015, in occasione della presentazione del volume. Gli *Atti* dell'incontro sono in corso di pubblicazione per l'editore Giappichelli di Torino nel volume *La comparazione nel diritto amministrativo tra ordinamenti civili e ordinamento canonico*, a cura di Maria De Benedetto.

esistere e non si può immaginare senza amministrazione; esso sarebbe anarchia » (1).

Proprio per questa robustissima scorza statale, il diritto canonico sente, per lungo tempo, il diritto amministrativo altro da sé. Troppo lontano, nella sua modernità, da un ordine giuridico della Chiesa che vive di continuità profonde: un ordine che percorre, senza fratture apparenti, le diverse esperienze giuridiche; che valorizza costantemente le proprie radici; che è abituato a leggere l'intreccio tutto peculiare di *ius divinum* e *ius humanum*, con l'ausilio di autorità sapienziali assunte in vigorosa continuità, da Tertulliano ad Ivo di Chartres, da Graziano a Sinibaldo de' Fieschi.

Neppure quando un altro frutto, tipicamente rivoluzionario-napoleonico, come il codice, fa la sua comparsa nell'ordinamento canonico, con la codificazione pio-benedettina, nel diritto della Chiesa riesce ad aprirsi un ulteriore, parallelo, percorso di recezione di quel diritto amministrativo, che proprio nei primi decenni del Novecento, già sta vivendo in tutta l'Europa continentale la sua epoca d'oro, e proprio allora inizia a farlo, persino in Inghilterra e negli Stati Uniti.

Come se la forma codice, simbolo stesso della modernità giuridica, potesse — nonostante tutto — essere neutralizzata a mero contenitore, a più pratico ed efficiente deposito delle fonti canonistiche, non a caso mai separate, persino nel loro esito codicistico, dallo *ius vetus* e dalla bimillenaria tradizione della Chiesa (2). Ed invece l'amministrazione e il suo diritto — colti all'apogeo del sistema degli Stati e troppo carichi della relativa ideologia — dovessero rimanere confinati alla dimensione secolare del diritto, propria degli Stati moderni di « origine rivoluzionaria »: una dimensione ormai irreversibilmente scandita da quegli « istituti di costituzionalità, di separazione dei poteri, di limitazione dell'autorità da parte dei sudditi (cittadini e fedeli) », che agli occhi del consultore Luigi Sincero, che al *Codex* del 1917 collaborerà con un voto sulle disposizioni amministrative e disciplinari, apparivano « contrari alla natura stessa della Chiesa » (3).

(1) G. JELLINEK, *Allgemeine Staatslehre*, Berlin, Häring, 1914³, p. 612; O. RANELLETTI, *Principii di diritto amministrativo*, vol. I, *Introduzione e nozioni fondamentali*, Napoli, Piero, 1912, pp. 279-80.

(2) P. GROSSI, *Valore e limiti della codificazione del diritto (con qualche annotazione sulla scelta codicistica del legislatore canonico)*, in « Jus », 2005, ora in Id., *Scritti canonistici*, a cura di Carlo Fantappiè, Milano, Giuffrè, 2013, p. 251.

(3) Ricostruisce attentamente le diverse posizioni sull'amministrazione della Chiesa, maturate al momento del codice pio-benedettino, C. FANTAPPIÈ, *L'amministrazione nella Chiesa dal Corpus Iuris Canonici al Codex del 1917*, in J. WROCEŃSKI, M. STOKLOSA, *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*, Atti del XIV Congresso internazionale di diritto canonico, Varsavia, 14-18 settembre 2011, Warszawa,

In definitiva, la posizione espressa dal massimo esponente della tradizione amministrativa italiana del secondo '900, Massimo Severo Giannini, critico nei confronti dei primi tentativi di trapianto del diritto amministrativo in terra canonica: « il diritto canonico non conosce un diritto amministrativo, né un'attività amministrativa giuridicamente propria; vi è invece un'organizzazione dell'ordinamento che può dirsi amministrativa in quel significato atecnico e improprio che abbiamo trovato negli ordinamenti generali anteriori al sorgere degli Stati » (4).

In sostanza, quale possibile ragione di trapianto in un ordinamento che non ha mai conosciuto alcuna frattura tra *constitution ancienne* e *constitution nouvelle*, tra giustizia e amministrazione, estraneo al principio di separazione dei poteri, calato nell'antico universo della *iurisdictio* e dell'amministrare giudicando, ancora tipico dei poteri pubblici secolari del maturo antico regime? Come ricordava icasticamente Le Bras, in un saggio fondativo del 1956, « les décrets des Papes sont des réponses administratives, en manière de sentences et qui deviendront lois » (5).

Il diritto amministrativo canonico del resto neppure può dirsi propriamente una costola dello *Ius publicum ecclesiasticum*, non può vantare lontane radici settecentesche, non si sviluppa a cascata dal processo secolare di emersione, nel campo della sovranità dello Stato, del diritto pubblico, in parallelo alla creazione, tutta moderna, della grande dicotomia pubblico-privato. Non possiede infatti contenuti amministrativi, ma più ampiamente ordinamentali, il tentativo della Scuola di Würzburg (6) di radicare all'interno della Chiesa un diritto pubblico in funzione antistatale, di difesa dalle mire giurisdizionalistiche, per consolidare quella *societas perfecta* in contrapposizione allo Stato che si alimenta del fenomeno di « imitazione per contrasto della Chiesa rispetto allo Stato moderno » (7), che così bene ci ha spiegato

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012, pp. 148-152, da cui traiamo la citazione del parere di Sincero.

(4) M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1993³, p. 87.

(5) G. LE BRAS, *Les origines canoniques du droit administratif français*, in *L'évolution du droit public. Etudes offertes à Achille Mestre*, Paris, Sirey, 1956, p. 404.

(6) Un recente, efficace, ritratto di questo momento fondativo in M. NACCI, *Chiesa e Stato dalla potestà contesa alla sana cooperatio*, Città del Vaticano, Lateran University Press, 2015, p. 13 e ss.

(7) C. FANTAPPIÈ, *Chiesa romana e modernità giuridica*, tm. I, *L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 65-73. Ed anche nell'Ottocento maturo, quando la distinzione tra *Verfassung* e *Verwaltung* inizia a far la sua comparsa nella canonistica tedesca, ed in particolare in Rudolf Ritter von Scherer, sensibile ai paralleli percorsi della scienza del diritto pubblico, la penetrazione nella manualistica italiana, francese, belga e spagnola rimane assai limitata (ivi, pp. 264-282).

Carlo Fantappiè nella sua monumentale indagine su *Chiesa romana e modernità giuridica*.

2. *Diffidenze e circolarità.*

Abbiamo quindi un primo dato su cui riflettere: esiste un notevole sfasamento temporale, nell'emersione del diritto amministrativo, tra dimensione statale, che dalla Francia all'Italia alla stessa Germania, lo acquisisce definitivamente nei primi decenni del XIX secolo, e dimensione canonica che, al contrario, almeno sino a Novecento avanzato, frapponne argini precisi ad una sua penetrazione.

Questa lenta emersione, tutta novecentesca ⁽⁸⁾, del diritto amministrativo nell'universo canonico inizia così a rendersi manifesta soltanto nei primi scritti che si interrogano, tra gli anni '50 e '60, sulla possibilità di utilizzare la distinzione tra giustizia e amministrazione nell'ordinamento canonico ⁽⁹⁾. Conosce una vistosa accelerazione con l'istituzione, nell'agosto 1967, della *Sectio Altera* del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ed il conseguente intensificarsi dei prestiti, di lessico e di istituti, dal diritto amministrativo statale ⁽¹⁰⁾. Trova

⁽⁸⁾ Seguiamo il convincente percorso ricostruttivo di GHERRI, *Introduzione*, cit., p. 230 e ss.

⁽⁹⁾ Si vedano i contributi, assai prudenti e dubitativi, di K. MÖRSORF, *De relationibus inter potestatem administrativam et iudicalem*, in *Questioni attuali di diritto canonico*, in « *Analecta Gregoriana* », 69 (1955), p. 399 e ss.; e di A. VITALE, *Note sul problema della distinzione fra giurisdizione e amministrazione nel diritto canonico*, in « *Il diritto ecclesiastico* », 72 (1961), pt. I, p. 312 e ss., attestati sulla « inconcepibilità, in seno all'ordinamento canonico, di un sistema di giustizia amministrativa » (VITALE, *Note*, cit., p. 337).

⁽¹⁰⁾ Si veda per tutti la monografia di P. MONETA, *Il controllo giurisdizionale sugli atti dell'autorità amministrativa nell'ordinamento canonico*, tm. I, *Profili di diritto sostanziale*, Milano, Giuffrè, 1973, programmaticamente tributaria di « ampi e frequenti richiami al diritto statale », apparsi all'epoca indispensabili per colmare la laconicità del legislatore canonico, che aveva intenzionalmente evitato « una qualunque indicazione legislativa su alcuni concetti essenziali come quelli di autorità amministrativa, atto amministrativo, illegittimità dell'atto amministrativo » (ivi, pp. 12-13; pp. 8-9). Si avviava così, in modo forse eccessivamente sbrigativo, un'ampia serie di trapianti, considerati fisiologici e non problematici, dal momento che « la definizione della potestà amministrativa » era pur sempre « un problema di teoria generale del diritto che non può presentare aspetti di particolare originalità nell'ordinamento canonico » (ivi, p. 31). Per una recente critica di questa trasposizione, sin troppo meccanica, dei principî dell'ordinamento statale, assunto per di più nei tratti tipici di uno Stato di diritto di foggia ottocentesca, ad un ordinamento canonico fondato su basi diaconali assai differenti, cfr. I. ZUANAZZI, *Praesis ut proxis. La funzione amministrativa nella diakonia della Chiesa*, Napoli, Jovene, 2005, pp. 232-33.

quindi nei lavori della Scuola di Navarra, con la prima edizione, nel 1988, del *Trattato di diritto amministrativo canonico* di Eduardo Labandeira ⁽¹¹⁾ una prima, corposa, sedimentazione manualistica e più recentemente, una significativa consacrazione internazionale nel Congresso di Varsavia del 2011, dedicato a *La funzione amministrativa nell'ordinamento canonico*.

Tra le due guerre potremmo forse aggiungere, come canale distinto, ma in qualche modo parallelo di penetrazione, il 7 giugno del 1929, la nascita dello Stato della Città del Vaticano, con la contestuale pubblicazione delle 6 leggi fondative, nate dalla collaborazione tra l'avvocato Francesco Pacelli, fratello maggiore del futuro pontefice, Pio XII, e Federico Cammeo, che a questo tema dedicherà, tre anni più tardi, la sua ultima monografia, prima dell'allontanamento dall'Università di Firenze in seguito alle leggi razziali e quindi della morte, nel marzo 1939: un'opera in cui l'impianto amministrativo, dello Stato vaticano, beninteso, non della Chiesa, trovava un largo spazio di esplicazione e l'impiego, a tappeto, di istituti e concetti propri del diritto amministrativo statale ⁽¹²⁾.

L'emersione di un diritto amministrativo canonico sembra dunque questione, almeno a prima vista, esclusivamente contemporanea, in ogni caso novecentesca. La stessa espressione « potestà amministrativa » inizia a circolare solo con il Concilio Vaticano II, per poi sperimentare le prime, circoscritte, utilizzazioni normative a seguito dell'istituzione della *Sectio Altera* della Segnatura Apostolica, cui viene affidato il compito di dirimere « contentiones ortas ex actu potestatis administrativae ecclesasticae » ⁽¹³⁾. Sino a conoscere, qualche anno più tardi, un approdo definitivo nei canoni 1400 e 1445, all'interno del Liber VII, *De Processibus*, del codice giovanneo ⁽¹⁴⁾.

Si tratta di una coincidenza, tra istituzione del giudice ed emer-

⁽¹¹⁾ E. LABANDEIRA, *Tratado de derecho administrativo canónico*, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, 1988.

⁽¹²⁾ F. CAMMEO, *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Firenze, Bemporad, 1932. Abbiamo utilizzato la recente ristampa, con la presentazione di Angelo Sodano, Città del Vaticano, Libreria ed. Vaticana, 2005. Sull'elaborazione di questo testo, una efficace contestualizzazione in F. MARGIOTTA BROGLIO, *Federico Cammeo legislatore. Il contributo alla costruzione dell'ordinamento giuridico dello Stato vaticano*, in « Quaderni fiorentini », 23 (1994), pp. 247-64.

⁽¹³⁾ Citiamo dall'art. 106 della Cost. Ap., *Regimini Ecclesiae Universae* del 15 agosto 1967, che nella loro estrema stringatezza leggiamo con l'aiuto di LABANDEIRA, *Tratado*, cit., trad. ital. della seconda edizione (1993), *Trattato di diritto amministrativo canonico*, Milano, Giuffrè, 1994, p. 133.

⁽¹⁴⁾ LABANDEIRA, *Trattato*, cit., p. 137.

sione della specialità amministrativa, che meriterebbe ulteriori approfondimenti, per valutare in modo più preciso analogie e differenze con la circolarità tra specialità del giudice e specialità del diritto amministrativo, ben calata, sin dall'inizio dell'800, nella formazione del modello amministrativo continentale ⁽¹⁵⁾.

« L'uso assai limitato del termine 'Amministrazione' » ⁽¹⁶⁾ da parte della legislazione canonica vigente ci offre però, sin d'ora, un indice significativo della contenuta, relativa, espansività del fenomeno nell'universo canonistico.

Eppure, a ricordare complessità, intersezioni, incidenze, bisogna pur tener conto che esiste un significativo indirizzo di studi, Gabriel Le Bras, Pierre Legendre, Jean-Louis Mestre ⁽¹⁷⁾, che si è mosso in modo esattamente speculare, coltivando una linea di interpretazione storiografica che accredita una precisa genealogia canonica nell'emersione dei diritti amministrativi moderni: il clero come corpo di funzionari; la precoce individuazione della persona giuridica; l'*affectation religieuse* propria dei beni ecclesiastici. Persino un primo sviluppo di garanzie contro « la puissance arbitraire », dal momento che « comme l'Etat, l'Eglise est composée de corps constitutionnelles et de groupes organisés qui se font contrepoids, sous le gouvernement d'un chef suprême dont la *plenitudo potestatis* ne signifie point l'arbitraire » ⁽¹⁸⁾.

Mentre, per altri profili, si potrebbe ricordare la bella ricerca di Paolo Prodi su *Il sovrano pontefice*, ad un tempo principe e pastore, chiamato non solo a guidare la Chiesa universale, ma a partecipare a pieno titolo, sin dalla prima età moderna, al generale processo europeo di costruzione dello Stato, operando consapevolmente perché il papato si costituisse « esso stesso in principato » ⁽¹⁹⁾.

Od ancora, le ricerche che scavano, in modo a mio avviso convincente, lungo sentieri foucaultiani, nelle origini pastorali ⁽²⁰⁾ del

⁽¹⁵⁾ Per una ricostruzione di sintesi si può vedere L. MANNORI, B. SORDI, *Storia del diritto amministrativo*, Roma-Bari, Laterza, 2013⁵, p. 277 e ss.

⁽¹⁶⁾ LABANDEIRA, *Trattato*, cit., p. 140.

⁽¹⁷⁾ LE BRAS, *Les origines canoniques du droit administratif français*, cit.; P. LEGENDRE, *La royauté du droit administratif. Recherches sur les fondements traditionnelles de l'Etat centraliste en France*, ora in ID., *Trésor historique de l'Etat. L'administration classique*, Paris, Fayard, 1992, pp. 582-85; J.-L. MESTRE, *Introduction historique au droit administratif français*, Paris, Puf, 1985, pp. 90-91.

⁽¹⁸⁾ G. LE BRAS, *Le droit classique de l'Eglise contre la puissance arbitraire*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXVI-XXVII (1953-54), p. 36.

⁽¹⁹⁾ P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna*, Bologna, il Mulino, 1982, p. 303; *passim*.

⁽²⁰⁾ Sulla intuizione di Michel Foucault (*Sicurezza, territorio, popolazione*, Corso al Collège de France 1977-1978, Milano, Feltrinelli, 2005, pp. 115-122) di un potere

disciplinamento sociale e mettono a nudo le radici estremamente risalenti di un nucleo forte e caratteristico, dello stesso diritto amministrativo moderno, quello regolativo-disciplinante.

I piani non sono immediatamente sovrapponibili. In questi ultimi indirizzi di studio, troviamo una linea molto articolata di ricerca che dissepellisce incidenze e intersezioni tra i nostri due universi contrapposti, in chiave eminentemente storiografica, secondo una prospettiva interpretativa segnata, talvolta, da qualche eccesso di anacronismo retrospettivo. Nella emersione di un diritto amministrativo canonico, troviamo invece un oggettivo aprirsi, in un preciso momento storico, dell'ordine giuridico della Chiesa a nuove dimensioni normative, sino a quel momento sconosciute, oppure concettualizzate secondo altri lessici giuridici, altri istituti.

Questa imprevista complessità svela, in ogni caso, reciproche circolarità, incidenze, trapianti. I due universi del canonico e del civile non sono affatto impermeabili l'uno all'altro. E le vicende del codice pio benedettino e di quello giovanneo — il codice è pur sempre il trapianto più significativo e rilevante nella persistente attenzione che l'universo canonico presta alle trasformazioni dell'ordinamento dello Stato — sono lì a dimostrarlo.

3. *Trapianti e cautele.*

Ogni trapianto, tuttavia, impone cautele: cautele che nel caso del diritto amministrativo, in cui le eterogeneità tra i due universi, dello Stato e della Chiesa, dopo la forte curvatura pubblicistica della modernità, restano particolarmente marcate, devono essere ancora più attente e cospicue.

Della necessità di queste cautele la riflessione canonistica è perfettamente consapevole. Effettuato il trapianto, subito si materializza la lista dei farmaci immunosoppressori da somministrare.

Le difese immunitarie del diritto amministrativo che, se non fossero previamente disattivate, provocherebbero l'immediato rigetto, sembrano quasi esaurire lo spazio amministrativo. Devono essere espunti dall'ordine giuridico canonico, in rapida sequenza, sovranità, poteri, dicotomia

pastorale come « governo quotidiano sugli uomini nella loro vita reale », che transita progressivamente dal magistero della Chiesa alle arti civili di governo, hanno lavorato in particolare M. SENELLART, *Les arts de gouverner: du regimen médiéval au concept de gouvernement*, Paris, Seuil, 1995; P. NAPOLI, *Naissance de la police moderne. Pouvoir, normes, société*, Paris, La Découverte, 2003, con le mie osservazioni in « Quaderni fiorentini », 33-34 (2004-2005), pp. 1212-15; e con particolare riferimento alle implicazioni teologiche, G. AGAMBEN, *Il Regno e la Gloria. Per una genealogia teologica dell'economia e del governo*, Vicenza, Neri Pozza, 2007, p. 125 e ss.

pubblico-privato, dialettica autorità-libertà, individualismo/solidarismo, diritti soggettivi, imperatività, legalità... Ovvero, lo spazio stesso della modernità amministrativa, che si avvia, alla fine del '700, nel momento in cui l'antico termine di *administratio*, cessa di aver bisogno di un genitivo di specificazione (un bene, un patrimonio, una eredità) e diventa assoluto, si fa *administration générale de l'Etat*, organizzazione e attività, *mai* sino a quel momento concettualmente isolato come potere servente dell'intera collettività nazionale.

Soprattutto, è la stessa sostanza dell'azione amministrativa, nei suoi due tronconi otto-novecenteschi della *puissance* e del *service*, dell'*Eingriffs* — e della *Leistungsverwaltung*, che deve necessariamente stemperarsi di fronte ad una funzione e ad un servizio tipicamente diaconale, che i *tria munera* (*docendi, sanctificandi, regendi*) connotano di una indelebile specialità canonica.

Non sorprende che nel momento in cui, tra '800 e '900, il diritto amministrativo erigeva la propria corazza dogmatica, costruendo in marcata distinzione dal diritto comune civilistico, la propria specialità, l'eterogeneità tra dimensione amministrativa civile e dimensione canonica ⁽²¹⁾ sia apparsa invalicabile.

Perché l'amministrazione dei mezzi salvifici al popolo di Dio possa trovare un'utile mappatura giuridica nel diritto amministrativo dello Stato, è necessario che quella corazza pubblicistica ottocentesca sia stata profondamente scalfita.

Non è casuale, allora, lo sguardo interessato del canonista verso le trasformazioni del tessuto statale cui va incontro il diritto amministrativo globale ⁽²²⁾. Non è casuale, semplicemente perché quel diritto amministrativo globale sembra riscoprire una sostanza amministrativa che si sviluppa in assenza del Leviatano, del macroantropos statale; in assenza della sovranità, in assenza, in altre parole, di un soggetto che esercita poteri e dispensa servizi: un marchio di soggettività che, per quanto le amministrazioni pubbliche dell'ordine giuridico europeo e nazionale possano essere divenute oggi plurali e frammentate, resta però un elemento imprescindibile del relativo diritto amministrativo.

Nelle trasformazioni del presente, che spingono verso il diritto globale — appunto *global rather than international*, secondo una linea

⁽²¹⁾ In cui neppure un diritto propriamente « privato » può dirsi esistente: GHERRI, *Introduzione*, cit., p. 248.

⁽²²⁾ GHERRI, *Introduzione*, cit., p. 293 e ss. Ed il significativo, reciproco, interessamento per il diritto amministrativo della Chiesa dell'amministrativista partecipe delle ricerche in materia di *Global Administrative Law*. Cfr. E. CHITI, *L'amministrazione della Chiesa Cattolica Romana: una introduzione*, in « Riv. trim. dir. pubbl. », 59 (2009), p. 555 e ss.; ID., *The administrative law of the Roman Catholic Church. A comparative inquiry*, ivi, 62 (2012), p. 135 e ss.

concettuale ben tracciata da Benedict Kingsbury ⁽²³⁾ —, si cercano le trame di un « ordinamento composito » e di un ordine giuridico, che proprio perché si dispiegano oltre lo Stato e spesso dagli Stati prescindono, tendono a mettere a nudo alcuni segni dell'antico, delle amministrazioni prima dello Stato, per parafrasare Giannini.

Il canonista, tuttavia, non può limitarsi a registrare i processi di trasformazione in corso; ha costantemente di fronte a sé una tavola di valori che non ammettono compromissioni. Le cautele cui deve sottoporre prestiti e trapianti dall'ordinamento civile non derivano dalla sola necessità, euristica, di salvaguardare la specificità dell'ordinamento di cui è interprete, ma derivano anche da precisi vincoli di natura teologica.

Certo, la presenza, anche didattica, del diritto amministrativo canonico è ormai un fatto acquisito e l'emersione di questa branca disciplinare è probabilmente un punto di approdo irreversibile nell'ordine giuridico della Chiesa.

Sul piano concettuale, tuttavia, l'intimo lavoro intorno ai *Fondamenti*, di cui il recente libro di Paolo Gherri è testimonianza precisa, avvalora l'impressione che il canonista, immerso in una *communitas* ad adesione volontaria, non ad appartenenza necessaria ⁽²⁴⁾, sia ancora oggi posto di fronte ad un bivio, a due strade, che a ben vedere, non risultano poi così radicalmente alternative.

O tornare alla posizione di Giannini, naturalmente *ex parte Ecclesiae*, della Chiesa del Vangelo di Luca (12,42), dell'amministratore fedele e prudente; prendere tanto sul serio il problema delle cautele e degli immunosoppressori, da rifiutare addirittura il trapianto. In sostanza riconoscere che la Chiesa è sì amministratrice, ma in quanto amministratrice di mezzi salvifici, non le occorre un diritto amministrativo, potendo trovare tutte le sue risposte e le esigenze di disciplina giuridica in un diritto canonico che non ha bisogno di ulteriori frammentazioni disciplinari, di ulteriori specialità ⁽²⁵⁾. Potrebbe esserle sufficiente il lessico antico dell'*oikonomia*; non quello moderno del diritto amministrativo.

Oppure, operare il trapianto, ma solo a patto di accettare tessuti

⁽²³⁾ B. KINGSBURY, *The concept of « Law » in Global Administrative Law*, in « European Journal of International Law », 20 (2009), 1, p. 23 e ss.

⁽²⁴⁾ GHERRI, *Introduzione*, cit., p. 81.

⁽²⁵⁾ Riconoscere la Chiesa « como administradora de los medios salvíficos » « no significa que resulte necesario, ni siquiera útil, contar con un derecho administrativo formalmente distinguido como rama autónoma del ordenamiento canónico ». Così A.W. BUNGE, *La administración y el derecho administrativo: su lugar en la Iglesia*, in « Il diritto ecclesiastico », 2011, 3-4, p. 527, sviluppando perplessità già manifestate dal Primate di Ungheria, cardinale Peter Erdö.

fortemente decostruiti rispetto alla classica specialità amministrativa ⁽²⁶⁾; tessuti sfibrati dei tratti tipici della modernità giuridica; tessuti sottratti contemporaneamente al bagno pubblicizzante della sovranità ed al bagno individualistico dei diritti. In modo da renderli compatibili con la vocazione pastorale dell'ordinamento canonico e la valenza comunitaria del popolo di Dio. In modo da rendere sinonimi amministrativo e pastorale. Ancora amministratore come *oikonomos* (la prima lettera di San Paolo ai Corinzi ⁽²⁷⁾); ancora il lessico antico dell'*oikonomia* ⁽²⁸⁾, del governo della casa ⁽²⁹⁾, che rispunta una volta che il diritto amministrativo venga depurato, quasi scarnificato, dei tratti più tipici della modernità.

Su entrambi i sentieri, il presente si veste di antico, accettando dal moderno solo alcuni prestiti terminologici. Non è escluso, quindi, che con gli ampi processi di decostruzione concettuale in corso nel diritto amministrativo statale, le occasioni di intersezione e di reciproco trapianto con il diritto amministrativo canonico possano addirittura crescere nell'immediato futuro.

⁽²⁶⁾ Questa, precisamente, la strada che GHERRI, *Introduzione*, cit., segue in modo consapevole e ben argomentato.

⁽²⁷⁾ Ampiamente utilizzata da GHERRI, *Introduzione*, cit., p. 187.

⁽²⁸⁾ FANTAPPIÈ, *L'amministrazione nella Chiesa*, cit., pp. 128-147.

⁽²⁹⁾ Su cui si può vedere, oltre al già ricordato AGAMBen, *Il Regno e la Gloria*, p. 31 e ss.; D. FRIGO, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'« economica » tra Cinque e Seicento*, Roma, Bulzoni, 1985.